



**COMUNE DI PISCIOCCA
PROVINCIA DI SALERNO**

Ufficio

Responsabile Settore LL.PP.

**Proposta n. 233 del 05/07/2019 istruita da: Arch. Domenico CONTI
Determina di settore n. 113 del 05/07/2019
Determina di R.G. n. 201 del 05/07/2019**

**OGGETTO : DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO
DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
CIG: Z6329194D0**

PREMESSO:

che, in relazione al disposto dell'art. 177, comma 1, e artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con decreto del Sindaco il sottoscritto è stato nominato responsabile del Servizio LLPP, ai fini dell'espletamento delle funzioni di gestione amministrativa e finanziaria attribuendogli tutti i compiti derivanti dalla normativa e dai regolamenti ivi compresi gli atti di assunzione di impegni di spesa ai sensi dell'art. 183, del citato D.Lgs. n. 267/00;

che per la sicurezza stradale è necessario provvedere alla fornitura di segnaletica stradale, e che l'affidamento di tale fornitura, di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 35](#), avviene nel rispetto dei principi di cui agli [articoli 30, comma 1, 34 e 42](#), nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
 - l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
 - l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 - l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
 - l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- le linee guida ANAC n. 4, recanti "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016, che al punto 3.1.3 prevedono che per acquisti di modico valore, quale quello in oggetto, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato D.Lgs. n. 50/2016;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI (oggi previsto dal D.Lgs. n. 81/2008) e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
- Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, non ricorrono gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.L. 18/04/2019, n. 32, convertito con modificazioni con legge 14 giugno 2019, n. 55;

Rilevato che, gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:

- in applicazione dell'articolo 9, comma 3, del D.L. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;
- in applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei "beni e servizi disponibili";

- in applicazione dell'articolo 1, comma 7, del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche di: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile;
- e che, al di fuori di quanto sopra, i comuni e gli altri enti locali (“restanti amministrazioni” di cui al comma 449 della legge n. 296/2006) hanno la facoltà e non l’obbligo di utilizzare le convenzioni e nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

Dato atto che la fornitura oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie per le quali è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico e, in ogni caso, che per l’importo, inferiore a € 5.000,00, è possibile prescindere dal mercato elettronico e dalle procedure telematiche;

Stabilito di procedere mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l’individuazione dell’operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs. 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici;

Considerato che per l’affidamento in oggetto è stata individuata la ditta SIGNAL SERVICE S.r.l., con sede in Perdifumo (SA), codice fiscale: 01926650654, nel rispetto dei principi del codice degli appalti e, in particolare, del principio di rotazione, in quanto alla stessa impresa non sono stati affidate nell’ultimo anno forniture da parte del Comune di Pisciotta;

Vista l’offerta della ditta SIGNAL SERVICE S.r.l., in base alla quale la spesa complessiva ammonta, preventivamente a € 949,70, oltre IVA per complessivi € 1.158,63, che possono essere imputate sul cap. 1933 del bilancio di esercizio in corso, che presenta sufficiente capienza;

Dato atto che l’Ufficio Tecnico Comunale ha verificato il possesso dei requisiti di carattere generale da parte dell’affidatario (ai sensi delle linee guida ANAC n. 4 punto 4.2.3) e, in particolare, della regolarità contributiva;

Rilevato, pertanto, che la fornitura di segnaletica stradale, come di seguito dettagliata:

A4 – targhe FE CL 1 cm 40x60 Area Mercato n. 4
A7 – Specchi da cm 60 n. 5A10 – targa FE CL 1 cm 15x35 mod. 5a2 INIZIO-FINE n. 10
A14 – targa FE CL 1 cm 25x100 Isola Ecologica DX n. 1
A15 – targa FE CL 1 cm 25x100 Isola Ecologica SX n. 1
A40 – targhe FE CL 1 cm 60x90 cartelli ordinanza balneare e similari n. 10
incluso collari, pali e quant’altro necessario per la posa in opera,
può essere affidato mediante affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, art. 36, comma 2, lettera a), alla ditta SIGNAL SERVICE S.r.l., con sede in Perdifumo (SA), codice fiscale: 01926650654, per il prezzo preventivamente calcolato in € 1.158,63, imputando la spesa sul cap. 1933 del bilancio di esercizio in corso;

Visto il codice CIG dell’intervento: Z6329194D0;

DETERMINA

- I. Di affidare direttamente, in relazione ai motivi in premessa indicati, alla ditta SIGNAL SERVICE S.r.l., con sede in Perdifumo (SA), codice fiscale: 01926650654, la fornitura di segnaletica stradale come dettagliata in narrativa, per l’importo complessivo di € 1.158,63, IVA inclusa, codice CIG: Z6329194D0;
- II. di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
 - il fine che il contratto intende perseguire è quello di adeguare la segnaletica stradale;
 - l’oggetto del contratto è la fornitura di segnaletica stradale di tipo verticale;
 - il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale;
 - le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale;
 - il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;
- III. Di impegnare la somma di € 1.158,63 sul cap. 1933 del bilancio di esercizio in corso;
- IV. di dare atto che la presente determina:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del responsabile del servizio ragioneria;
- va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio tecnico;

Pisciotta, 05/07/2019

Il Responsabile del Settore
Arch. Domenico CONTI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e dell'art.9, comma 1, lettera a), punto 2, Legge 102/2009, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e la compatibilità con le vigenti regole di finanza pubblica della presente determinazione che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Imp/Acc	Esercizio	Capitolo	N. Impegno	Descrizione	Importo
U	2019	08011.03.0193300	1247	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	1.158,63

Pisciotta, 05/07/2019

Il Responsabile del Settore
Dr.ssa Felicia SATURNO

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Pisciotta, 05/07/2019

Comune di Pisciotta Via Roma n.39 - 84066 - Pisciotta (Sa)

Il Responsabile del Settore

Tel.0974-973035 Fax 0974-970900

Arch. Domenico CONTE

comune.pisciotta@pec.it

Pag. 5 di 5